



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA
PALAZZO DI GIUSTIZIA

Riunione del 06 dicembre 2023

Omissis

**REGOLAMENTO SUL PARERE DI CONGRUITÀ E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI
DEI PROFESSIONISTI E SUL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE TRA I
PROFESSIONISTI E CLIENTI**

Premessa

Art. 1) Presentazione dell'istanza di congruità

Art. 2) Contenuto dell'istanza

Art. 3) Nomina del Consigliere relatore e avvio del procedimento

Art. 4) Istruttoria del Consigliere relatore

Art. 5) Poteri del Consigliere relatore e del Consiglio dell'Ordine. Comunicazione del provvedimento

Art. 6) Termine finale del procedimento. Proroga e sospensione dei termini

Art. 7) Ritiro documenti e tassa parere

Art. 8) Ricorso in prevenzione del cliente

Art. 9) Tentativo di conciliazione

Art. 10) Pagamento tassa pareri - conciliazione - diritti di segreteria

Art. 11) Entrata in vigore

Premessa

L'art. 13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la *"Nuova disciplina dell'ordinamento della professione Forense"*, al comma 9 prevede che in caso di mancato accordo tra avvocato e cliente sul compenso spettante al professionista, *"... ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell'ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione"*.

Tale norma prevede che il professionista iscritto possa richiedere al Consiglio dell'Ordine di appartenenza un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata.

L'art. 29 comma 1 della richiamata L. 247 del 2012, prevede, tra i *"Compiti e prerogative del consiglio"*, quello di dare *"... pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti; ..."* (lett. l), nonché, quello di intervenire *"... su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro ed i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporle; ..."* (lett. o).



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA
PALAZZO DI GIUSTIZIA

È altresì previsto che *"degli accordi sui compensi è redatto verbale che, depositato presso la cancelleria del tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo con l'apposizione della prescritta formula"*.

L'art. 29 comma 3, lett. b) della L. 247 del 2012 autorizza il Consiglio dell'Ordine a fissare contributi per i pareri sui compensi, e comunque per provvedere alle spese di gestione e a tutte le attività indicate dall'art. 29 della L. 247 del 2012 *"e ad ogni altra attività ritenuta necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali, per la tutela del ruolo dell'avvocatura nonché per l'organizzazione di servizi per l'utenza e per il miglior esercizio delle attività professionali"*.

Infine, l'art. 7 della L. 21 aprile 2023, n. 49 prevede – nei soli casi in cui tale normativa sia applicabile, ossia quelli previsti dalla legge stessa - che *"In alternativa alle procedure di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile e di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e se il debitore non propone opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 281-undecies del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista."*

Art. 1) Presentazione dell'istanza di congruità

1. Il professionista iscritto, interessato al rilascio del parere di congruità, presenta l'istanza in duplice copia presso la Segreteria dell'Ordine degli Avvocati, corredandola di tutti i documenti necessari alla corretta valutazione della attività professionale svolta.
2. L'istanza può essere presentata anche a mezzo PEC (posta elettronica certificata), trasmettendola in allegato formato digitale (pdf oppure word) all'indirizzo PEC della Segreteria dell'Ordine, corredata con i documenti necessari, allegati in formato digitale (estensione "pdf"). L'iscritto che intende richiedere il parere di congruità sul compenso al Consiglio dell'Ordine, utile ai sensi degli articoli 633, comma 1 n. 2 e 636, comma 1 c.p.c., dovrà comunicare tale intenzione al proprio cliente, fatte salve eventuali esigenze cautelari.
3. La richiesta pervenuta pone a carico del richiedente l'obbligo del versamento delle spese necessarie e del contributo percentuale, nella misura, secondo le modalità e nei termini di cui *infra*, salva la rinuncia del richiedente prima dell'avvio del procedimento medesimo.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA
PALAZZO DI GIUSTIZIA

4. La richiesta di parere di congruità è attivabile solo su richiesta di un iscritto all'Albo degli Avvocati e dei praticanti abilitati al patrocinio tenuto dal Consiglio dell'Ordine di Genova o dai suoi eredi o dagli aventi diritto in forza di legge.

Nel caso in cui la procedura venga attivata da soggetto non legittimato, la domanda relativa è irricevibile e verrà rifiutata sin dal suo deposito presso la Segreteria dell'Ordine.

5. Non possono essere opinati onorari in solido a due o più avvocati, ancorché nominati con mandato congiunto; ognuno di essi dovrà, pertanto, presentare autonoma parcella, indicando l'attività specificatamente dallo stesso svolta e allegando eventuali accordi tra professionisti.

Art. 2) Contenuto dell'istanza

1. L'istanza deve contenere, in ogni caso, oltre alla parcella debitamente redatta secondo la normativa applicabile *ratione temporis*, le seguenti indicazioni:

a) le generalità dell'istante: residenza e codice fiscale, i recapiti telefonici e il numero di fax, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria e certificata;

b) le generalità del cliente e/o parte assistita: residenza e codice fiscale, l'eventuale indirizzo PEC;

c) l'oggetto dell'attività professionale svolta, indicando se giudiziale e/o stragiudiziale, e il ritenuto valore della causa e/o della pratica;

d) l'autorità giudiziaria adita, il numero del procedimento e gli eventuali provvedimenti emessi;

e) la durata dell'attività professionale svolta, se la stessa è terminata oppure è in corso;

f) il momento in cui è stata svolta l'ultima delle attività appena descritte;

g) il risultato conseguito, ed eventualmente, l'importanza delle questioni affrontate;

h) il fascicolo di parte già depositato nel processo, e tutti i documenti necessari alla corretta valutazione della attività professionale svolta (nel caso di attività relativa all'ammissione al passivo è necessario allegare la sentenza dichiarativa del fallimento, nel caso di attività svolta dal difensore d'ufficio è indispensabile allegare il provvedimento di nomina);

i) i criteri regolamentari e normativi sulla base dei quali sono stati determinati i compensi e gli atti su cui l'iscritto fonda le proprie ragioni di credito, indicando, eventualmente, le ragioni per le quali si richiede l'applicazione di aumenti rispetto ai parametri base;

j) il numero di parti per le quali è stata svolta l'attività professionale e il numero delle controparti;

k) la richiesta di pagamento inviata al cliente e/o assistito mediante posta raccomandata (in cui è indicato l'importo del compenso richiesto unitamente ad eventuale notula);



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

PALAZZO DI GIUSTIZIA

- l) l'indicazione della sussistenza o meno di un accordo scritto con il cliente e/o assistito sulla regolamentazione del compenso e i motivi per i quali tale accordo non sia sufficiente per richiedere l'ingiunzione di pagamento;
- m) l'indicazione dell'eventuale pendenza di altri procedimenti derivanti da istanze connesse con quella presentata con particolare riferimento all'eventuale pendenza di procedimento disciplinare su istanza della parte ex assistita;
- n) la specifica dell'importo richiesto per ciascuna fase (studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e conclusiva) e per ciascun grado di assistenza giudiziaria professionale.
2. L'importo indicato nell'istanza non può essere superiore a quello richiesto al cliente nella richiesta di pagamento o nell'accordo eventualmente sottoscritto, pena il rilascio di parere negativo, fatta salva idonea motivazione da accuratamente valutarsi da parte del Consigliere Relatore.
3. Per ciò che riguarda l'attività stragiudiziale, l'istanza deve contenere la precisa e dettagliata descrizione dell'attività professionale affidata e svolta.
4. Nel caso in cui il parere sia richiesto per la liquidazione dei compensi per l'attività relativa all'ammissione al passivo di un fallimento o per l'attività svolta dal difensore d'ufficio, l'istanza deve contenere la dichiarazione espressa che la richiesta è fatta a tal fine.

Art. 3) Nomina del Consigliere Relatore e avvio del procedimento

1. A seguito della presentazione dell'istanza il Referente della Commissione opinamento parcelle del Consiglio dell'Ordine provvede, senza indugio, ad assegnare il fascicolo a se stesso o ad un Consigliere con funzione di relatore, nominato tra i componenti la Commissione opinamento parcelle.
2. Il Consigliere relatore assume la qualifica di responsabile del procedimento.
3. Il Consigliere relatore cura la comunicazione, per il tramite della Segreteria del Consiglio dell'Ordine, di avvio del procedimento amministrativo, sia all'iscritto, sia al soggetto (controinteressato) in favore del quale sono state effettuate le prestazioni esposte nella parcella oggetto di parere, sia esso la parte assistita ovvero il conferente l'incarico di patrocinio.

La comunicazione di avvio del procedimento deve contenere:

- a) l'avviso dell'avvio del procedimento amministrativo ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e ss. L. 241/1990, con l'indicazione delle pratiche a cui l'istanza si riferisce e l'indicazione del termine di durata massima del medesimo;
- b) l'indicazione del responsabile del procedimento;



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

PALAZZO DI GIUSTIZIA

c) l'avviso al controinteressato del diritto di accedere agli atti del procedimento, salvi i limiti di cui all'art 24 L. 241/1990, e di estrarre eventuale copia, in forma cartacea o digitale, dei documenti, previa corresponsione dei diritti di segreteria di cui al comma 4;

d) l'avviso che, ai sensi dell'art. 10 L. 241/1990, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, il controinteressato può presentare osservazioni o note scritte;

e) l'avviso al controinteressato della facoltà di richiedere il tentativo di conciliazione di cui all'art 13, comma 9, della L. 31 dicembre 2012 n. 247 entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.

4. Per l'ammontare dei diritti di segreteria di cui al comma 3, lett. c), ci si richiama agli importi stabiliti per la richiesta di copia agli Uffici Giudiziari. In difetto di corresponsione dei suddetti diritti non verrà rilasciata alcuna copia ed il procedimento amministrativo proseguirà nel suo 'iter'.

Art. 4) Istruttoria del Consigliere Relatore

1. Il Consigliere Relatore, effettuate le valutazioni del caso ed esperite le ulteriori attività istruttorie ritenute utili, può convocare l'iscritto per chiarimenti oppure concedergli un termine per osservazioni scritte e/o per produrre documentazione.

2. Se l'avvocato non fornisce i chiarimenti richiesti, decorso il termine di cui al paragrafo superiore la domanda di parere s'intenderà a tutti gli effetti abbandonata e il Consigliere Relatore ne disporrà l'archiviazione.

Il Consiglio dell'Ordine provvederà alla restituzione degli atti che risultassero eventualmente ancora in suo possesso.

3. Nel caso in cui, a seguito delle osservazioni o note scritte del controinteressato con contestazioni in merito alla parcella, il Consigliere responsabile ravvisi la possibilità di una conciliazione, lo stesso può rappresentare alle parti la facoltà di attivare la procedura di cui all'art. 9 del presente regolamento ovvero può provvedervi d'ufficio.

Art. 5) Poteri del Consigliere Relatore e del Consiglio dell'Ordine Comunicazione del provvedimento.

1. Il COA provvede all'emissione del parere di congruità sulla base di quanto esposto nella parcella dell'iscritto, dei documenti da questi allegati, all'esito delle eventuali integrazioni e dei chiarimenti richiesti, dopo la relazione illustrativa del consigliere.

2. Il COA, anche ai fini dell'art. 636 c.p.c., si limita a verificare la corrispondenza tra le prestazioni che si asseriscono effettuate e i compensi di cui ai parametri ministeriali vigenti ai sensi del D.M. N. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 37/2018 e s.m., così come previsto dall'art. 13, comma 6 della L. 31 dicembre 2012, n. 247, ma non accerta l'effettività delle prestazioni stesse o il loro esatto



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

PALAZZO DI GIUSTIZIA

adempimento; il parere espresso dal COA non impedisce inoltre al giudice eventualmente adito di valutare autonomamente il pregio e l'impegno dell'attività professionale prestata.

3. Fino all'adozione del provvedimento finale, l'iscritto può rinunciare al parere, salvo l'obbligo di corrispondere comunque all'Ordine, a titolo di rimborso delle spese di segreteria, una somma pari allo 0,50% (zero/cinquanta per cento) dell'ammontare dei compensi indicati con l'istanza di liquidazione.

4. La comunicazione dell'emissione del provvedimento all'iscritto è a cura e onere dell'Ufficio di Segreteria.

5. Tutte le comunicazioni in relazione al procedimento saranno effettuate a mezzo PEC o, in mancanza, previo rimborso delle spese di spedizione, con raccomandata a.r. o altro mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo, anche per il tramite della Segreteria del Consiglio dell'Ordine.

Art. 6) Termine finale del procedimento. Proroga e sospensione dei termini

1. Il procedimento deve concludersi nel termine di 120 (centoventi) giorni dal ricevimento dell'istanza completa in ogni sua parte.

2. Il termine di cui sopra è sospeso durante il decorso del termine di quindici giorni di cui all'art. 3, comma 3, lett. e), nonché nel caso in cui il Consigliere relatore e/o il Consiglio convochino l'iscritto per chiarimenti ovvero, ancora, in caso di richiesta di documentazione integrativa o di termine per osservazioni scritte, sino a che l'avvocato non vi abbia ottemperato.

3. Il termine di cui sopra è sospeso in caso di ricorso in prevenzione presentato dal cliente sulla parcella dell'iscritto e/o in caso di esperimento del tentativo di conciliazione (per tutta la durata del procedimento).

4. Ai termini per gli adempimenti di cui al presente regolamento si applica la sospensione feriale, secondo le modalità vigenti per i termini processuali civili.

Art. 7) Ritiro documenti e tassa parere

1. Il rilascio di copia conforme del parere di congruità all'interessato, debitamente vidimato, è subordinato al versamento di una tassa parere pari al 4% (quattro per cento) dell'ammontare dei compensi liquidati, comprensivi delle spese forfetarie e/o generali, al netto delle spese escluse, di quelle esenti e degli oneri fiscali e previdenziali.

2. La misura sarà pari al 3 % degli importi liquidati, qualora l'opinamento sia stato richiesto per attività relativa all'ammissione al passivo di un fallimento o per l'attività di difensore d'ufficio.

3. A seguito dell'emissione del parere, ovvero della rinuncia allo stesso, l'istante deve ritirare tutta la documentazione depositata presso l'Ordine entro 30 (trenta) giorni. Decorso tale termine, la stessa sarà restituita all'iscritto con costi di spedizione a carico del destinatario.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

PALAZZO DI GIUSTIZIA

Art. 8) Ricorso in prevenzione del cliente

1. Il cliente può presentare ricorso in prevenzione al Consiglio dell'Ordine per contestare la parcella dell'avvocato a cui ha conferito il mandato e chiederne la convocazione innanzi al Consiglio dell'Ordine, al fine di esperire il tentativo di conciliazione.
2. Il ricorso va presentato alla segreteria dell'Ordine degli Avvocati e deve contenere i dati dell'interessato (nome, cognome, codice fiscale, residenza e numero di telefono), i dati dell'avvocato (nome, cognome e indirizzo), una chiara illustrazione dei motivi per i quali si contesta la congruità della parcella dell'avvocato e la richiesta di convocazione da parte dell'Ordine, la parcella contestata (come allegato), data e firma.
3. Se nelle more l'avvocato presenta autonoma istanza di opinamento della sua parcella, il Consiglio dell'Ordine esamina il ricorso in prevenzione prima di deliberare sulla richiesta di parere di congruità.
4. Il tentativo di conciliazione si svolge con le modalità di cui al successivo art. 9.

Art. 9) Tentativo di conciliazione

1. La richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 13, comma 9, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 può essere effettuata dal cliente o dall'avvocato e va presentata in triplice copia presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine, e debitamente sottoscritta dall'interessato; la procedura può essere aperta d'ufficio dal COA nei casi previsti dal presente Regolamento.
2. Il Presidente del COA, per il tentativo di conciliazione, può delegare un Consigliere relatore.
3. Il Presidente del COA o il Consigliere relatore fissa un incontro tra le parti per esperire il tentativo di conciliazione entro i successivi 30 (trenta) giorni, precisando che verrà verificata la sussistenza di un'ipotesi conciliativa e che l'eventuale opinamento, in caso di esito negativo, verterà sulla valutazione degli importi richiesti nei termini indicati dal comma 2 dell'art. 5.
4. Il processo verbale di comparizione, redatto dal Presidente del COA o dal Consigliere delegato, viene sottoscritto dal medesimo e dalle parti interessate.
5. Nella data fissata per la comparizione delle parti, il Consigliere delegato esperisce il tentativo di conciliazione: ove si rendano opportuni approfondimenti della questione finalizzati alla conciliazione, il Consigliere delegato fissa la data di una nuova comparizione non oltre i 30 (trenta) giorni successivi. Qualora le parti manifestino la volontà di conciliarsi, il Consigliere delegato dà atto delle condizioni e dei termini sostanziali dell'intervenuto accordo, nonché delle modalità della sua esecuzione, riportandoli nel processo verbale di comparizione. Ove, al contrario, il tentativo di conciliazione non sortisca esito positivo, il processo verbale di comparizione delle parti interessate



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

PALAZZO DI GIUSTIZIA

dà semplicemente atto della loro presenza avanti al Consigliere delegato ai fini dell'attestazione di avvenuto esperimento del procedimento.

6. In caso di esito positivo, sarà dovuto il versamento di una tassa pari al 2% (due per cento) dell'ammontare dei compensi accordati con la conciliazione, comprensivi delle spese forfetarie e/o generali, al netto delle spese esenti e degli oneri fiscali e previdenziali, a carico delle parti in solido, salva diversa determinazione delle parti assunta in sede di conciliazione, mentre in caso di esito negativo sarà dovuto il versamento del diritto di segreteria fisso pari a 30,00 euro da parte dell'istante.

7. In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, effettuate le valutazioni del caso ed esperite le ulteriori attività istruttorie ritenute utili, qualora l'avvocato abbia presentato istanza di opinamento ed il Consigliere delegato ritenga che debba essere espresso un parere del tutto o parzialmente negativo in relazione all'istanza, convoca senza indugio l'avvocato stesso, comunicandogli i motivi ostativi all'accoglimento integrale dell'istanza ed assegnandogli un termine non superiore a dieci giorni dalla comparizione per presentare - anche a mezzo PEC - osservazioni scritte, eventualmente corredate da documentazione. Nel caso di osservazioni depositate in formato cartaceo, l'interessato dovrà presentare le stesse anche in formato digitale, consegnando apposito supporto all'Ufficio Pareri.

8. È facoltà del Presidente del COA o del Consigliere delegato disporre che la comparizione avvenga in videoconferenza. Nei casi di impossibilità già conclamata di esperire un tentativo di conciliazione, ovvero quando non sia stato possibile organizzare un incontro in presenza od in videoconferenza nel termine di 30 giorni dal deposito del ricorso, il Presidente del COA od il Consigliere delegato potrà disporre una trattazione scritta della questione, prefiggendo termine per lo scambio di brevi memorie scritte, nelle quali le parti possano esporre le rispettive posizioni.

Art. 10) Pagamento tassa pareri - conciliazione - diritti di segreteria

Tutti i pagamenti dovranno essere eseguiti esclusivamente con versamento diretto alla Segreteria dell'Ordine o con bonifico sul conto corrente bancario dell'Ordine degli Avvocati di Genova o tramite pagoPA.

Art. 11) Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è stata deliberata la sua approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine e si applica alle istanze di liquidazione depositate a partire dal giorno successivo; è in facoltà delle parti chiederne l'applicazione ai procedimenti di opinamento, ai ricorsi in prevenzione ed a quelli di conciliazione in corso a tale data.

Regolamento approvato dal Consiglio dell'Ordine di Genova nella seduta del 06/12/2023.